

Accoglimento totale del 29/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 29/05/2023

.R.G.



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1) | Presidente |
| 2) | Giudice |
| 3) | Giudice relatore ed estensore |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/04/2023, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. _____, promosso

DA

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. _____, giusta procura in calce al reclamo;

- parte reclamante -

CO TRO

legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. _____, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;

- parte reclamata -

AVENTE AD OGGETTO: il reclamo *ex artt.* 624 e 669 *terdecies* c.p.c. proposto avverso l'ordinanza del 09/01/2023, comunicata alle parti il 12/01/2023, con cui il Giudice dell'esecuzione, _____, ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'odierna reclamante nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e iscritta al R.G. n. _____.

Accoglimento totale del 29/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 29/05/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTO il reclamo depositato il 27/01/2023 da _____, la quale - premesso che, in data 10/02/2022, le era stato intimato precetto ad iniziativa della _____

per il pagamento della somma di € 117.902,11, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il _____ (rep. _____

_____ , cui ha fatto seguito in data 17/05/2022 la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare - ha chiesto la riforma, ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza emessa in data 09/01/2023, con cui il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare;

RILEVATO che, a sostegno del reclamo proposto, _____ ha evidenziato l'erroneità della decisione del Giudice dell'esecuzione per avere ritenuto infondata l'eccezione di carenza della legittimazione attiva in capo ad _____ S.p.a.,

esponendo, tra l'altro, che la documentazione da quest'ultima prodotta non sarebbe idonea a dimostrare né la cessione del credito da _____ S.p.a. ad _____ S.r.l. né quella da quest'ultima all'odierna reclamata, insistendo, pertanto, per la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. _____

VISTA la comparsa di risposta depositata in data 20/04/2023 da _____

_____ S.p.a., la quale ha contestato la fondatezza del reclamo e ne ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione;

PREMESSO che l'art. 624 c.p.c. individua i presupposti della sospensione dell'esecuzione nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza dei gravi motivi e nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato e che, quanto alla locuzione "*gravi motivi*" contenuta nella norma in esame, si sostiene che essa attribuisca al giudice il compito di effettuare una valutazione prognostica della fondatezza dell'opposizione proposta;

CONSIDERATO che, se è vero che la valutazione del *periculum* non può non giocare un ruolo importante nella concessione o meno dell'ordinanza di sospensione, l'esame del *fumus* dell'opposizione finisce, invece, per rivestire i caratteri dell'indispensabilità, in quanto è solo se l'opposizione è presumibilmente fondata che potrà compararsi il pregiudizio del debitore con quello del creditore, con la conseguenza che soltanto la fondatezza nel merito dell'opposizione permette di ritenere *contra ius* l'attività esecutiva e di reputare come temuto

Accoglimento totale del 29/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 29/05/2023

danno ingiusto quell'aggressione al patrimonio del debitore, che altrimenti sarebbe la lecita
essenza dell'esecuzione coattiva;

EVIDENZIATO che, nel caso concreto, S.p.a. ha agito
in via esecutiva nei confronti di , affermandosi cessionaria del credito di
S.r.l., a sua volta, avente causa dall'originaria creditrice S.p.a., e
che, dal canto suo, ha contestato esplicitamente l'effettiva titolarità in capo
alla reclamata del credito asseritamente ceduto;

RITEN TO che, per una migliore intelligenza delle ragioni della decisione, appare opportuno
evidenziare che nell'atto di pignoramento notificato alla reclamante si dà atto che: i) con
contratto di mutuo fondiario stipulato

S.p.a. ha concesso a ' l'importo di €
120.000,00, da restituire in quindici anni, mediante il pagamento di n. 120 rate dell'importo
di € 1.209,25 ciascuna; ii) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte,

ha concesso ipoteca sull'unità immobiliare sita
; iii) si è resa inadempiente all'obbligazione di restituzione
delle somme prese a mutuo; iv) con contratto di cessione di crediti in blocco del

S.p.a. ha ceduto, ex art. 58 del T.U.B. e artt. 1 e 4 della Legge
130 del 30/04/1999, ad . PV .r.l. una serie di crediti pecuniari derivanti da rapporti
di finanziamento, tra cui quello vantato nei confronti di dandone notizia
mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. ; v)
a sua volta, con successivo contratto di cessione del 31/03/2021, S.r.l. ha
ceduto a titolo oneroso, *pro soluto* e in blocco ad

S.p.a., tra gli altri, anche il credito vantato nei confronti della , dandone notizia
mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 06/04/2021;

TENUTO conto che la contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto
controverso non solleva una questione di legittimazione *ad causam*, ma una questione che
attiene alla fondatezza della domanda nel merito e, quindi, alla titolarità del rapporto
sostanziale dedotto (cfr. Cass. n. 19170/2005);

CONSIDERATO che, come anche osservato dal Giudice dell'esecuzione, chi agisce in
giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di
un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito
nell'operazione di cessione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione
sostanziale (cfr. Cass. n. 24798/2020, secondo cui *“la parte che agisca affermandosi successore a
titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58*

Accoglimento totale del 29/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 29/05/2023

d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta");

OSSERVATO che, con riferimento al caso di specie, a fronte della specifica eccezione della reclamante in punto di carenza di titolarità attiva del preteso credito, la reclamata avrebbe dovuto provare l'effettiva cessione del credito in proprio favore, oltre che quella eseguita nei confronti della propria dante causa;

RITEN TO innanzitutto, che ai fini della prova della rituale cessione del credito azionato in sede esecutiva, non può considerarsi sufficiente l'esibizione degli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale _____, relativamente alla cessione dei crediti in blocco da

S.p.a. ad _____ S.r.l., e sulla Gazzetta Ufficiale n.

relativamente alla cessione dei crediti in blocco da _____ S.r.l. ad

_____ S.p.a. (cfr. doc. 1 e 2 della produzione della reclamata della fase cautelare);

CONSIDERATO, invero, che in ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso della cessione di crediti in blocco, la funzione di detta pubblicazione è soltanto quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi, dell'efficacia dell'atto, ma che essa non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto (cfr. Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 5617/2020);

CONSIDERATO ancora, che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, elaborati sia in sede di legittimità che di merito, il perfezionamento del contratto di cessione non può essere indirettamente dedotto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che costituisce un adempimento meramente pubblicitario e che, quindi non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non avendo valenza costitutiva e non sanando eventuali vizi dell'atto, atteso che, anche le cessioni in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto (cfr. Tribunale Napoli Nord 30/01/2023, n. 392);

RITEN TO, dunque, come nel caso d'interesse, che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito

Accoglimento totale del 29/05/2023

RG n.

Repert. n.

del 29/05/2023

13/05/23

oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, risultando del tutto insufficiente, ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente in capo all'odierna reclamata circa l'effettiva titolarità attiva del credito, dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

RITENUTA in ogni caso, l'assoluta genericità delle ricognizioni dei crediti oggetto di entrambe le cessioni in blocco succedutesi da S.p.a. ad S.r.l. e da quest'ultima ad S.p.a., contenute nei predetti avvisi;

RILEVATO infatti, che la classificazione a sofferenza ovvero di credito deteriorato rientrante nelle estese categorie indicate negli avvisi di cessione emerge solo dalla documentazione di formazione unilaterale delle cedenti, che peraltro, non reca alcuno specifico elemento identificativo della singola posizione della reclamante rinvenibile nei predetti avvisi;

RILEVATO, per vero, che i codici identificativi inerenti alla posizione della reclamante (n. e n.) menzionati nella nota di S.p.a. del 13/12/2022 e nelle note di diffida di S.p.a. del 29/10/2013 e del 22/10/2014 (cfr. doc. 4 e 5 della produzione della reclamata della fase cautelare) non sono rinvenibili tra i codici identificativi dei clienti i cui crediti sono stati oggetto di cessione elencati negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO altresì, che ai fini della prova dell'inclusione del credito nelle operazioni di cessione in blocco, appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;

RILEVATO che, nella specie, nemmeno i due predetti contratti di cessione di crediti pecuniari in blocco corredati dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti sono stati prodotti dalla reclamata;

RITENUTO che la rilevata indeterminatezza permane anche in esito alla produzione della dichiarazione contenuta nella nota, già citata, trasmessa da S.p.a. del 13/12/2022 (cfr. doc. 4 della produzione della reclamata della fase cautelare), la quale non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'effettiva inclusione del credito asseritamente vantato dalla ricorrente nell'operazione di cessione in questione, atteso che le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non sono idonee a costituire, da sole, il fondamento della decisione del Giudice (cfr. C. Cost. n. 18/2000);

RITENUTO inoltre, che detta nota non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, anche perché presenta una sottoscrizione illeggibile e non reca la specificazione del ruolo

